

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA SUL pdl

### *“Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” – oggi. 5534*

Il progetto di legge si qualifica come legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere e molti degli interventi previsti non si configurano come iniziative ex-novo ma come un “mettere a sistema” i principi della legge stessa. Con questa legge parità e contrasto alle discriminazioni di genere diventano principi che, trasversalmente, devono caratterizzare gli interventi previsti dalle leggi di settore coinvolte. La predisposizione della scheda tecnico-finanziaria viene quindi realizzata tenuto conto di questa premessa di metodo che in gran parte configura gli interventi della corrente legge non come nuove iniziative ma come riorganizzazione di priorità rispetto interventi già in essere.

#### *Analisi degli articoli*

Artt. 1, 2 e 3 (Titolo I – Disposizioni generali e norme di principio)

Gli articoli individuano principi, finalità e definizioni della legge.

Artt. 4, 5, 6 (Titolo II – Sistema della rappresentanza)

Gli articoli prevedono disposizioni ordinamentali volte a favorire una rappresentanza paritaria, senza prevedere oneri a carico del bilancio regionale. Le attività di cui all’art. 5 comma 2, sono senza ulteriori oneri a carico del bilancio della regione in quanto rientranti nell’ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalle strutture regionali competenti.

Art. 7 (Educazione)

Dispone che la Regione promuova progetti in collaborazione con altri soggetti, senza contributi a carico del bilancio. Trattasi di attività di promozione e sensibilizzazione rispetto ai temi della parità senza quindi oneri per il bilancio della regione.

Anche la promozione dell’istituzione di borse di studio per tesi di laurea di cui al comma 3 non prevede oneri a carico del bilancio regionale. In capo alla Regione, infatti, non viene individuato un precetto a finanziarle ma si definisce un ruolo di promozione presso eventuali soggetti terzi interessati a finanziare iniziative di questo tipo.

Art. 8 (Cultura)

Dispone che la Regione promuova e sostenga iniziative in ambito culturale in tema di parità, senza però prevedere contributi a carico del bilancio. Le attività di cui al comma 4, sono anch’esse senza ulteriori oneri a carico del bilancio della regione in quanto rientranti nell’ambito delle funzioni ordinariamente svolte dai soggetti richiamati e dalle strutture regionali competenti.

Art. 9 (Linguaggio di genere e lessico delle differenze)

Con riferimento ai commi 1, 2 e 4, si tratta di disposizioni ordinamentali senza oneri per il bilancio della regione.

Il comma 3 prevede che sia predisposta idonea formazione al personale. La realizzazione di queste misure ed il loro finanziamento avviene nell’ambito e nei limiti delle risorse stanziare nell’UPB 1.2.1.1.130 – Azioni per il miglioramento dell’attività del personale – Capitolo 04200 “Spese per la formazione, lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali e per la promozione delle pari opportunità” (Spesa corrente – mezzi propri).

Art. 10 (Medicina di genere e cura personalizzata)

Prevede che la Regione impronti l'accesso alle cure tenendo conto delle differenze di genere e le relative specificità, prevedendo che i documenti programmatici della sanità regionale ed il Piano Sanitario Regionale recepiscono i principi qui indicati. Interventi rientranti nell'ambito dell'Area di Intervento 5 – Tutela della salute e solidarietà sociale – Funzione obiettivo 1 – Politiche sanitarie – del bilancio regionale. Disposizione quindi da realizzarsi attraverso una finalizzazione delle risorse che tenga conto di queste indicazioni, ad invarianza di stanziamenti.

#### Art. 11 (Rete dei servizi e presidi territoriali)

Prevede che la rete integrata dei servizi socio-sanitari si informi all'approccio di genere, consolidando le aree di attività connesse ai consultori familiari. Si prevede l'adozione di misure organizzative e ordinamentali senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale restando nell'ambito delle risorse previste Interventi rientranti nell'ambito dell'Area di Intervento 5 – Tutela della salute e solidarietà sociale del bilancio regionale. Disposizione quindi da realizzarsi attraverso una finalizzazione delle risorse che tenga conto di queste indicazioni, ad invarianza di stanziamenti.

#### Art. 12 (Sport e qualità del tempo libero)

Riconosce a donne e uomini pari diritto di accesso alle attività sportive e motorie.

#### Art. 13 (Violenza di genere)

Norma di principio con la quale la Regione riconosce la violenza contro le donne come un fenomeno culturale e sociale multiforme da combattere rafforzando il sistema di prevenzione.

#### Art. 14 (Centri antiviolenza)

La norma riconosce la funzione essenziale svolta dai centri antiviolenza quali presidi socio-assistenziali e culturali e, coerentemente con quanto previsto dalla LR 2/2003 (Art. 5, comma 4, lett. f), li inquadra nell'ambito del sistema locale dei servizi alla persona. Vengono enunciate alcune disposizioni organizzative ribadendone (commi 6 e 7) le funzioni svolte. Non sono previsti maggiori oneri rispetto alle risorse già stanziare nell'ambito dell'Area di Intervento 5 – Tutela della salute e solidarietà sociale del bilancio regionale.

#### Art. 15 (Case rifugio e soluzioni abitative temporanee)

Si prevedono disposizioni rispetto il funzionamento delle case rifugio. Non sono previsti ulteriori oneri per il bilancio della Regione. Anche il comma 5, dove si prevede che possono essere individuati beni immobili da concedere in comodato, non richiede risorse aggiuntive in quanto si limita a prevedere una “facoltà” che può essere esercitata con riferimento alle unità immobiliari disponibili.

#### Art. 16 (Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)

La norma sollecita il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti anche attraverso la promozione di politiche attive per il lavoro. La realizzazione di queste misure ed il loro finanziamento avviene nell'ambito e nei limiti delle risorse già stanziare in riferimento alla legislazione di settore e, nello specifico, della LR 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e della relativa pianificazione.

#### Art. 17 (Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza)

Norma ordinamentale rispetto all'adozione del Piano regionale.

#### Art. 18 (Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere)

Assegna alla Regione le funzioni di osservatorio regionale le cui attività sono comprese nel Programma Statistico Regionale. Le funzioni ed i compiti assegnati sono individuati nel comma 5 e non comportano oneri aggiuntivi in quanto gestita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili allocate nell'ambito dell'Area di Intervento 2 – Affari Generali – Funzione obiettivo 1 – Amministrazione regionale.

Art. 19 (Accreditamento e formazione regionale)

Norma ordinamentale senza ulteriori oneri per il bilancio regionale. Il comma 2 prevede che nell'ambito della programmazione della formazione professionale venga promossa formazione specifica per le operatrici dei centri antiviolenza, senza quindi oneri aggiuntivi ma restando nell'ambito delle risorse per spese correnti operativi previste nell'Area di intervento 6 – Istruzione, attività formative, culturali, sportive e ricreative – Funzione Obiettivo 4 – Formazione alle professioni e sostegno dell'occupazione.

Art. 20 (Interventi per uomini maltrattanti)

La norma regola progetti sperimentali già in corso di realizzazione (come a Modena, dove da tempo è attivo lo sportello “liberiamoci dalla violenza”), senza quindi ulteriori oneri per il bilancio della regione.

Art. 21 (Interventi per minori testimoni di violenze di genere)

Prevede interventi per minori testimoni di violenza di genere, attività senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto finanziata nell'ambito delle risorse già stanziare per la legislazione di settore e, nello specifico, della LR 24/2003 “*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*” nell'ambito delle spese correnti operative dell'Area di intervento 2 – Affari regionali – Funzione obiettivo 3 – Altri interventi generali.

Art. 22 (Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)

Viene declinata in ottica di genere la promozione di programmi di protezione. Iniziativa rientrante nell'ambito degli strumenti individuati dalla LR 5/2004 (art. 12), quindi senza oneri aggiuntivi in quanto a valere sulle risorse già prevista dalla citata legislazione di settore nell'ambito dell'Area di intervento 5 – Tutela della salute e solidarietà sociale.

Art. 23 (Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati)

Il comma 1 prevede la collaborazione della Regione con Enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di misure utili al contrasto dei matrimoni forzati. Quanto al comma 2, si rinvia alle considerazioni fatte con riferimento all'art. 18.

Art. 24 (Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)

Trattasi di attività di promozione e sensibilizzazione senza ulteriori oneri per il bilancio della regione rientrando nell'ambito dell'ordinaria pianificazione di spesa per campagne di comunicazione della Regione.

Art. 25 (Misure per la sicurezza urbana)

Prevede misure per la sicurezza urbana tra le quali la promozione di attività di formazione della polizia locale. Si tratta di attività senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto finanziata nell'ambito delle risorse già stanziare per la legislazione di settore e, nello specifico, della LR 24/2003 “*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*” nell'ambito delle spese correnti operative dell'Area di intervento 2 – Affari regionali – Funzione obiettivo 3 – Altri interventi generali.

Art. 26 (Costituzione di parte civile)

Si prevede che la Regione valuti l'opportunità di costituirsi parte civile in casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale. Attività senza ulteriori oneri per il bilancio della regione

rientrando nell'ambito dell'ordinaria pianificazione di spesa di cui all'UPB 1.2.1.1.800 – Spese legali.

**Art. 27 (Misure per la crescita equa e inclusiva)**

Prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per incentivare l'occupazione femminile e la qualità del lavoro delle donne, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.

Vengono quindi dettate disposizioni da recepire nell'ambito della programmazione della formazione professionale, senza oneri aggiuntivi ma restando nell'ambito delle risorse per spese correnti operative previste nell'Area di intervento 6 – Istruzione, attività formative, culturali, sportive e ricreative – Funzione Obiettivo 4 – Formazione alle professioni e sostegno dell'occupazione.

**Art. 28 (Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale)**

Detta disposizioni per la regolamentazione dell'organizzazione del lavoro del personale regionale.

**Art. 29 (Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro)**

Regola la disciplina e la condivisione della responsabilità paritaria, esplicitando che la Regione assume il principio paritario come base per la costruzione e la gestione dei rapporti istituzionali e amministrativi, nella formulazione dei bandi, nella selezione degli interlocutori, nella formazione e nella cultura dell'organizzazione volta all'equilibrio tra sfera privata e lavorativa.

**Art. 30 (GED - Gender Equality and Diversity Label)**

Prevede che la regione valuti le migliori pratiche ed annualmente assegni un riconoscimento (GED) alle realtà che si sono distinte per comportamenti virtuosi. Tenuto conto che si tratta di un riconoscimento non economico non comporta oneri per il bilancio.

**Art. 31 (Imprenditoria femminile e professioni)**

Prevede che la Regione, per favorire il consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria femminile ne promuova e sostenga l'accesso al credito. La disposizione trova attuazione attraverso un riorientamento delle priorità di spesa nell'ambito delle risorse già previste nell'Area di intervento 3 – Interventi per lo sviluppo economico – Funzione obiettivo 1 – Agricoltura, – Funzione obiettivo 2 – Industria, cooperazione, artigianato e problemi del lavoro –, Funzione obiettivo 3 – Turismo -, Funzione obiettivo 4 - Commercio. Non sono quindi previsti oneri aggiuntivi per il bilancio.

**Art. 32 (Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro)**

Nell'ambito delle attività della Regione per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco si prevede l'attivazione di collaborazioni per attivare strumenti di monitoraggio la cui realizzazione non comporta ulteriori oneri aggiuntivi in quanto gestita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allocate nell'ambito dell'Area di Intervento 2 – Affari Generali – Funzione obiettivo 1 – Amministrazione regionale.

**Art. 33 (Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione)**

Dispone che la Regione promuova e sostenga iniziative nell'ambito della normativa vigente per favorire la conciliazione, senza però prevedere ulteriori oneri a carico del bilancio. Le attività di cui al comma 3 lett. a), sono anch'esse senza ulteriori oneri a carico del bilancio della regione in quanto rientranti nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dai soggetti richiamati e dalle strutture regionali competenti.

**Art. 34 (Discriminazione dell'immagine femminile)**

Prevede lo sviluppo di collaborazioni con CORECOM e altri soggetti per contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella comunicazione e favorire la rappresentazione autentica dei generi. Attività senza ulteriori oneri a carico del bilancio della regione in quanto rientranti nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dai soggetti richiamati e dalle strutture regionali competenti.

#### Art. 35 (Relazioni globali per la parità)

Prevede che nell'ambito della programmazione triennale in materia di cooperazione internazionale vengano recepiti i principi della presente legge.

Vengono quindi dettate disposizioni da recepire nell'ambito della futura programmazione, senza quindi oneri aggiuntivi sul bilancio corrente ma restando nell'ambito delle risorse previste a bilancio dalla legislazione di settore (LR 12/2002) nell'ambito dell'Area di intervento 2 – Affari generali – Funzione Obiettivo 3 – Altri interventi generali - UPB 1.2.3.2.3840 Iniziative di cooperazione internazionale e UPB 1.2.3.2.3841 Iniziative di cooperazione internazionale - altre risorse vincolate.

#### Art. 36 (Bilancio di genere)

Prevede il bilancio di genere quale forma di rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche. Il comma 4 prevede specifiche attività di formazione e aggiornamento la cui realizzazione e finanziamento avviene nell'ambito e nei limiti delle risorse stanziare nell'UPB 1.2.1.1.130 – Azioni per il miglioramento dell'attività del personale – Capitolo 04200 “Spese per la formazione, lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali e per la promozione delle pari opportunità” (Spesa corrente – mezzi propri).

#### Art. 37 (Statistica di genere)

L'attività prevista rientra nell'ambito delle funzioni svolte dalle strutture regionali competenti senza quindi oneri ulteriori per il bilancio regionale.

#### Art. 38 (Tavolo regionale permanente per le politiche di genere)

Prevede l'istituzione del Tavolo regionale permanente per le politiche di genere quale organo consultivo, il cui funzionamento avviene (comma 4) senza oneri per la Regione per gettoni di presenza e rimborsi spese.

#### Art. 39 (Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche di genere)

Prevede l'istituzione dell'Area di integrazione coinvolgendo l'assessorato con delega in materia di pari opportunità ed i rappresentanti delle Direzioni Generali con funzione di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano Integrato. La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, previste per l'area di integrazione indicata all'art. 44 della presente legge.

#### Art. 40 (Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere)

L'articolo indica le modalità procedurali per la predisposizione e approvazione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere.

#### Art. 41 (Centro regionale contro le discriminazioni)

La norma contestualizza l'attività del Centro regionale contro le discriminazioni già previsto dalla LR 5/2004 nell'ambito dei principi che improntano la presente legge, senza quindi ulteriori oneri

per il bilancio, restando l'operatività dello stesso nell'ambito delle risorse previste a bilancio dalla legislazione di settore.

Art. 42 (Conferenza delle elette)

Prevede l'istituzione della Conferenza delle elette il cui funzionamento è previsto essere (comma 6) senza oneri per la Regione.

Art. 43 (Clausola valutativa)

Non comporta ulteriori oneri in quanto le attività previste rientrano nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalle strutture regionali competenti.

Art. 44 (Norma transitoria)

Detta la regolamentazione transitoria in vista dell'istituzione dell'Area di integrazione di cui all'art. 39.

Art. 45 (Norma finanziaria)

Prevede la norma di copertura finanziaria della legge.

